

Studio Menato

Buongiorno,

in merito alla voci che vorrebbero considerare il gioco di carte del Burraco, quale gioco proibito in quanto “gioco d’azzardo” voglio intervenire per dissiparle definitivamente e fare un po’ di chiarezza.

Il gioco di carte del Burraco, nell’ambito delle varie Federazioni, è un gioco che è caratterizzato dal fatto che il gioco viene svolto nell’ambito di tornei organizzati e la posta di gioco è costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione al torneo.

L’art. 38 al comma 1, lettera b), del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo le parole: “somma giocata” stabilisce che:

“omissis ceteris ... i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerate giochi di abilità...”

Ed ecco che la Legge stabilisce in modo inequivocabile che qualsiasi gioco di carte, quindi anche il Burraco, se svolto nell’ambito di tornei organizzati, è un gioco di abilità, quindi non è un gioco puramente aleatorio ma si basa pur sempre sull’abilità dei giocatori.

Sul punto la stessa Cassazione (Cass. pen 12/10/2011, n. 043679) ha statuito che l’organizzazione di tornei (nel caso della sentenza di Texas Hold’Em) non integra il reato di cui all’rt. 718 c.p. (esercizio giochi d’azzardo), in quanto

Studio Menato

qualora l'organizzazione assuma la forma del torneo e ove la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, devono considerarsi giochi di abilità e non di azzardo.

Ricordo che questa variante del poker tradizionale, prevede l'organizzazione del gioco sotto forma di tornei per partecipare ai quali, i partecipanti versano una quota di iscrizione e la possibile vincita viene predeterminata.

Pertanto, come ribadito dalla stessa Cassazione a nulla rileva il fatto della mancanza dell'autorizzazione da parte dell'AAMS (richiesta solo per l'organizzazione di tornei on line su determinati siti internet non per tornei) per qualificare il gioco di abilità piuttosto che d'azzardo, ma è l'effettivo modo di svolgimento del gioco stesso, nel caso concreto nell'ambito di tornei organizzati e con vincita prestabilita a determinare il fatto che il gioco sia qualificato come d'abilità e non d'azzardo.

Invito quindi le varie associazioni ad astenersi dal effettuare quesiti ai vari Questori, per evitare che domande poste in modo sbagliato o incomplete possano far sorgere dubbi su una questione ormai sufficientemente chiara.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo a tutti i miei cordiali saluti .

Dott. Andrea Menato